



Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria

A.G. 164

29 aprile 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	164
Titolo:	Utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria
Norma di riferimento:	articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 39
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento reca lo Schema di decreto legislativo concernente l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 37/2019 (legge di delegazione europea 2018).

L'art. 7 citato ha delegato il Governo ad adottare nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, stabilendo, altresì, che dall'adozione del decreto legislativo previsto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-5: riporta l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto in esame, che consiste nell'utilizzo dei termini "cuoio", "pelle", "cuoio pieno fiore", "cuoio rivestito", "pelle rivestita", "pelliccia" e "rigenerato di fibre di cuoio" e dei termini da essi derivanti o loro sinonimi; le sue disposizioni non si applicano ai prodotti relativi ai materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (direttiva 94/11/CE), in quanto trattasi di materia già armonizzata dall'Unione (articolo 1).</p> <p>Sono riportate le definizioni che si applicano al provvedimento (articolo 2) e il divieto di immissione sul mercato di prodotti composti da materiali che non rispettino le definizioni contenute all'articolo 2,</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme. Con riferimento al provvedimento nel suo insieme, la relazione tecnica afferma che l'intero schema di decreto legislativo è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto legislativo non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non sono previste nuove spese né minori entrate, né nuovi organi amministrativi.</p>

comma 1 (articolo 3).

Si prevede l'obbligo di etichettatura per i soggetti che ricorrono all'utilizzo dei termini sopra indicati e sui materiali o manufatti immessi sul mercato, attribuendo la responsabilità dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta e dei relativi controlli ai fabbricanti, importatori o distributori (articolo 4). Infine, si introduce il principio del mutuo riconoscimento per cui le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti commercializzati in altro Stato membro dell'UE o in Turchia o negli Stati dell'EFTA o parte del SEE (articolo 5).

Articolo 6: riporta le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del decreto, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie per il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato materiali privi di etichetta e contrassegno (comma 1), che recano etichette e contrassegni che non rispettano i requisiti fissati (comma 2) o che abbiano documenti commerciali d'accompagnamento privi delle indicazioni obbligatorie previste (comma 3). Sono previste inoltre, sanzioni per il distributore che metta a disposizione sul mercato materiali e manufatti con essi fabbricati privi di etichetta o contrassegno (comma 4), per il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti non conformi alle definizioni (comma 5) o per il distributore che mette a disposizione sul mercato prodotti dichiarati in etichetta o nel contrassegno o nel documento commerciale d'accompagnamento risultati non conformi alle definizioni (comma 6). In caso di violazioni dei commi 1, 2, 3 e 5, il fabbricante o l'importatore devono provvedere alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato (comma 7), con una sanzione amministrativa pecuniaria da applicare ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni sulla regolarizzazione (comma 8).

Articolo 7: attribuisce la competenza dell'accertamento delle violazioni alle Camere di commercio, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e alla Guardia di finanza. Le Camere di commercio possano avvalersi, per l'accertamento delle violazioni, della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio, mentre vengono fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché quelle in materia di

La **relazione tecnica** afferma che le nuove definizioni dei materiali, introdotte nel rispetto dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/11/CE, andranno ad abrogare la preesistente legge n. 1112/1966, ormai obsoleta a causa delle soluzioni tecnologiche oggi utilizzate e considerato l'arrivo di nuovi materiali esistenti sul mercato. Pertanto, le fattispecie introdotte dalla norma in esame sanzionano condotte nuove, non contemplate dalla legge n. 1112/1966.

La RT rappresenta, inoltre, che nessuna sanzione è mai stata irrogata ai sensi della legge n. 1112/1966. Infatti, sebbene tale legge abbia previsto, per i divieti in essa contenuti (ed originariamente sanzionati con la pena dell'ammenda), la sanzione amministrativa pecuniaria (ex art. 32 della legge n. 689/1981), essa è rimasta sostanzialmente inoperativa sotto il profilo sanzionatorio in quanto non conteneva il riferimento agli organismi deputati all'irrogazione delle sanzioni eventualmente accertate dai soggetti deputati al controllo. Per quanto sopra illustrato, il nuovo sistema sanzionatorio non si configura come sostitutivo di analoghe sanzioni preesistenti e la riassegnazione prevista ai sensi dell'articolo 9 non determina, pertanto, una minore entrata per l'Erario.

La **relazione tecnica** afferma che l'attività di accertamento delle violazioni è svolta, nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali, dagli organi di controllo ivi individuati (Camere di commercio, Agenzia delle dogane limitatamente alle fattispecie relative all'immissione in libera pratica dei prodotti, Guardia di finanza e ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) e, pertanto, non comporta costi aggiuntivi.

In particolare, l'attività svolta dalle Camere di commercio non costituisce una nuova

accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni ai sensi della disciplina sull'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), di cui alla legge n. 874/1975 e alla legge n. 150/1992.

funzione in quanto per effetto del D.lgs. n. 112/1998, alle stesse sono state attribuite competenze ispettive prima assegnate agli U.P.I.C.A. (Uffici periferici del Ministero dell'industria, commercio e artigianato) e agli Uffici metrici provinciali. Infatti, con D.P.C.M. 26 maggio 2000 è stato realizzato il trasferimento delle funzioni e del personale degli U.P.I.C.A. alle Camere di commercio che da allora svolgono attività ispettive e sanzionatorie in diversi settori.

Inoltre, il recente D.lgs. n. 219/2016, emanato in attuazione della delega per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio (articolo 10 della legge n. 124/2015), ha confermato (novellando l'articolo 1, comma 2, lett. c) della L. n. 580/1993), in capo agli enti camerali le funzioni di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, già stabilite nel testo previgente. Pertanto, i costi riguardanti le verifiche ispettive da svolgere nel settore del cuoio, pelli e pellicce, sono coperti dalle risorse ordinarie che ciascuna Camera di commercio assegna annualmente alle attività ispettive e di controllo nel proprio territorio. Anche con riferimento ai commi 2 e 3, in cui si prevede la possibilità per le Camere di commercio di avvalersi della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli nell'attività di controllo ed analisi dei materiali, la RT conferma che ciò avverrà nell'ambito dell'ordinaria capacità programmatica annuale delle Camere di cui al paragrafo precedente, rientrando nella generale funzione ad esse attribuita di vigilanza e controllo sui prodotti.

Con riferimento al comma 5, la RT precisa che le sanzioni irrogabili dal servizio CITES dell'Arma dei Carabinieri ai sensi della legge n. 874/1975 (ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) e della legge n. 150/1992 (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) non costituiscono

	oggetto di riassegnazione ma affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 8: dispone che le attività di monitoraggio e coordinamento sull'attuazione delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame siano svolte dal Ministero dello sviluppo economico, che può richiedere agli organi di controllo i dati statistici relativi alle violazioni accertate.	La relazione tecnica afferma che il Ministero dello sviluppo economico curerà l'attività di monitoraggio e coordinamento delle disposizioni introdotte dal decreto, e provvederà a tali adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, non comportando la nuova funzione un significativo aumento né del carico amministrativo né di eventuali oneri finanziari. Con specifico riferimento all'attività di monitoraggio, il Ministero dello sviluppo economico curerà la raccolta e l'elaborazione a livello nazionale dei dati statistici che potranno essere richiesti, con modalità omogenee, agli organi di controllo di cui all'articolo 7, in modo da non determinare aggravii amministrativi.
Articolo 9: dispone che le somme derivanti dal pagamento delle nuove sanzioni siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato.	La relazione tecnica evidenzia che le sanzioni previste dal provvedimento costituiscono una nuova fattispecie sanzionatoria dal momento che sono introdotte per le violazioni relative alle nuove disposizioni per il corretto utilizzo dei termini definiti all'articolo 2, non previste dalla precedente legislazione, che si va ad abrogare.
Articolo 10: prevede che dall'attuazione del decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
Articolo 11: prevede l'abrogazione della legge n. 112/1966, recante la Disciplina dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che ne derivano, stabilendo che i materiali e i manufatti immessi sul mercato conformi alle norme della legge n. 1112 e prima dell'emanazione del decreto in esame possano continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell'esaurimento delle scorte, entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.	La relazione tecnica non considera la norma.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto riportato dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 6, riguardo al sistema sanzionatorio introdotto, che non si configura come sostitutivo di analoghe sanzioni preesistenti, e con riferimento all'articolo 7, riguardo alle attività di accertamento delle violazioni svolte dagli organi di controllo, le quali – secondo la stessa RT - non producono costi aggiuntivi, non costituiscono una nuova funzione e sono coperte dalle risorse ordinarie.

In particolare, con riferimento alle sanzioni, la RT precisa che la riassegnazione (art. 9) alla spesa

dei proventi delle sanzioni riguarda le nuove sanzioni introdotte (art. 6) e non determina, pertanto, una minore entrata per l'Erario, mentre affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato le sanzioni di cui alle leggi nn. 874/1975 e 150/1992.

Pertanto, non si formulano osservazioni in considerazione della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 10, del carattere ordinamentale delle disposizioni, che vedono come destinatari soggetti privati, e dell'assenza di effetti ascritti alla legge abrogata.